




# Scudo Reale

La polizza infortuni che si prende cura di tutta la famiglia.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

---

**REALE  
MUTUA**  
— ASSICURAZIONI —

Parte del tuo mondo.



### Scudo Reale è la polizza:

- pensata per offrire a Lei e alla Sua **famiglia una protezione completa contro tutti gli infortuni**: in casa, sul lavoro, in vacanza, nella pratica di hobby e sport;
- estremamente flessibile, perché Le permette **di scegliere fra diverse combinazioni di garanzie** e di beneficiare delle detrazioni fiscali previste dalla legge;
- che **tutela in particolar modo i Suoi figli**. Prevede infatti delle coperture specifiche che mettono a disposizione una somma per il recupero dei corsi scolastici e per le cure dentarie, a seguito di infortunio;
- che prevede un **BONUS di sconto del 50%** sul premio della 5<sup>a</sup> e della 10<sup>a</sup> annualità, se la polizza è indicizzata e in assenza di sinistri.

---

### RIMBORSO SPESE DI CURA

Assicura il rimborso delle spese di cura sostenute a causa di un infortunio, con o senza ricovero. Sono rimborsate, ad esempio, le spese necessarie per:

- **visite mediche;**
- **rette di degenza;**
- **noleggio di apparecchiature ortopediche o terapeutiche;**
- **interventi di chirurgia plastica per danni estetici.**

### DIARIA PER RICOVERO

Prevede la corresponsione di un importo forfettario per ogni giorno di ricovero con pernottamento o day hospital a seguito di infortunio.

### DIARIA PER APPLICAZIONE DI APPARECCHIO GESSATO

Garantisce una diaria, qualora l'infortunio comporti l'applicazione di gesso o di tutori equivalenti.

### INVALIDITÀ PERMANENTE

Assicura un **sostegno economico concreto** nel caso in cui un infortunio provochi un'invalidità permanente.

## MORTE

Qualora l'infortunio causi il decesso dell'Assicurato, Scudo Reale **corrisponde un capitale ai Beneficiari**. In caso di morte di entrambi i genitori, l'indennizzo per i figli minorenni o invalidi è aumentato del 50%.

## RENDITA VITALIZIA

In caso di **invalidità permanente pari o superiore al 60%** causata da infortunio, Scudo Reale corrisponde una rendita vitalizia rivalutabile.

---

**Per una completa valutazione delle singole garanzie è indispensabile una attenta lettura delle Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine successive, con particolare riferimento alle esclusioni di garanzia evidenziate in grassetto.**

**Evidenziamo inoltre che sono operanti solamente le garanzie da Lei acquistate ed esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.**

---

**Scudo Reale**

**Condizioni di Assicurazione**



<b>DEFINIZIONI</b>	Pag. 5
<b>CONDIZIONI GENERALI</b>	Pag. 7
<b>SCUDO REALE</b>	
Chi e quando assicuriamo	Pag. 8
Cosa assicuriamo	Pag. 9
Come si determina la somma assicurata	Pag. 12
Chi e cosa non assicuriamo	Pag. 13
Come avviene la liquidazione dell'indennizzo	Pag. 14
Limitazioni che può scegliere il Contraente e che determinano una riduzione del premio	Pag. 20





**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

I termini il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono *in corsivo*:

### **ASSICURATO**

La persona protetta dall'assicurazione.

### **BENEFICIARI**

Le persone designate dall'*Assicurato* a riscuotere l'indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i *beneficiari* saranno gli eredi legittimi o testamentari.

### **CONSORTE**

Il coniuge, anche se di fatto.

### **CONTRAENTE**

La persona che stipula l'assicurazione.

### **DAY HOSPITAL**

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti.

### **DANNO ESTETICO**

Deturpazione obiettivamente constatabile.

### **FRANCHIGIA**

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*.

### **INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che hanno come conseguenza una inabilità temporanea, un'*invalidità permanente* o la morte dell'*Assicurato*.

Sono considerati *infortuni* anche:

- ◆ l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
- ◆ l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- ◆ l'asfissia non dipendente da malattia;

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- ◆ le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali;
- ◆ le ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici.

### **INVALIDITÀ PERMANENTE**

Perdita definitiva, a seguito di *infortunio*, in misura parziale o totale, della capacità dell'*Assicurato* a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

### **ISTITUTO DI CURA**

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, *day hospital* regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. **Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.**

### **MODULO DI POLIZZA**

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le scelte del *Contraente*, i capitali assicurati, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. 5214 INF).

### **RICOVERO**

Permanenza in *istituto di cura* con pernottamento o in *day hospital*.

### **TRATTAMENTI SANITARI**

Insieme di medicinali e rimedi per il trattamento delle conseguenze di un *infortunio*: accertamenti diagnostici, cure mediche, materiale di intervento, endoprotesi, trattamenti riabilitativi; rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

### 1.1 RECESSO DAL CONTRATTO

**Dopo il terzo sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il *Contraente* o Reale Mutua possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.**

Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### 1.2 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così di seguito.**

### 1.3 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

(non opera se nella casella "indicizzazione" del modulo di polizza 5214 INF è riportata l'indicazione "NO")

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data dell'*infortunio* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

Ad ogni scadenza annuale del premio il *Contraente* ha la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta; in questo caso decade la Condizione 1.4 "Bonus".

### 1.4 BONUS

Se la polizza è indicizzata ed allo scadere del quarto anno assicurativo non sono stati denunciati sinistri, Reale Mutua concede uno sconto del 50% sul premio relativo alla sola annualità successiva; analogamente si procede allo scadere del nono anno assicurativo se non sono stati denunciati sinistri.

La presente condizione non opera se i premi di polizza relativi agli anni precedenti non sono stati pagati.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## CHI E QUANDO ASSICURIAMO

- 2.1** Reale Mutua assicura contro gli *infortuni* il *Contraente* e i suoi familiari che risultano iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia al momento del sinistro. Il *Contraente* ha la facoltà di assicurare solo i suoi familiari. La scelta deve risultare nel *modulo di polizza*.
- 2.2** ◆ L'assicurazione comprende gli *infortuni* subiti dall'*Assicurato*:
- a** in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; stato di malore o incoscienza; atti di terrorismo o tumulti popolari **purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva**; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
  - b** a causa di terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d'aria e uragani. **Se l'infortunio si verifica entro i confini italiani la somma assicurata è ridotta del 50%;**
  - c** a causa di guerra, se ed in quanto viene sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. **La garanzia opera per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.**
- ◆ Per ogni giorno di contemporaneo *ricovero* del *Contraente* e del *consorte*, se entrambi assicurati, dovuto ad un medesimo evento, Reale Mutua corrisponde un indennizzo forfettario di € 60 per *Assicurato*, **fino a 90 giorni.**
  - ◆ Qualora l'*Assicurato*-studente **di età non superiore ai 25 anni**, in conseguenza di *infortunio*, non sia in condizione di frequentare i corsi di istruzione per 60 giorni consecutivi, Reale Mutua corrisponde un indennizzo di € 1.100 per favorire il recupero della preparazione scolastica.
  - ◆ In caso di contagio da virus H. I. V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da *infortunio* indennizzabile e comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso o da cartella clinica del *ricovero*, Reale Mutua corrisponde un indennizzo di € 10.400.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## COSA ASSICURIAMO

### 3.1 RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA

Per la cura delle lesioni determinate da *infortunio* Reale Mutua rimborsa, fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- ◆ in caso di *ricovero*, le spese sostenute per *trattamenti sanitari*, per i diritti di sala operatoria e per le rette di degenza. Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, Reale Mutua, in sostituzione del rimborso, corrisponde una diaria di € 110 per ogni pernottamento, **fino a 90 pernottamenti per sinistro**;
- ◆ dopo il *ricovero* o in assenza di *ricovero*, le spese sostenute per *trattamenti sanitari*, per il noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche, per cure e protesi dentarie rese necessarie da *infortunio*, **con l'applicazione di una franchigia di € 50 per sinistro. Per Assicurati fino a 14 anni di età Reale Mutua rimborsa le spese relative a cure e protesi dentarie fino a € 520.**

Qualora le spese siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della *franchigia*;

- ◆ le spese sostenute in caso di intervento riparatore del *danno estetico* per la chirurgia plastica **fino a € 2.600 purché l'intervento stesso avvenga entro un anno dal giorno dell'*infortunio* provato da documentazione medica.**

### 3.2 DIARIA PER RICOVERO

In caso di *ricovero* Reale Mutua corrisponde la diaria assicurata per ogni pernottamento, **fino a 365 pernottamenti per *infortunio*.**

### 3.3 DIARIA PER APPLICAZIONE DI APPARECCHIO GESSATO

Qualora l'*infortunio* comporti applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, resi necessari da fratture osteoarticolari radiograficamente accertate o da lesioni capsulo-legamentose articolari clinicamente diagnosticate in ambiente ospedaliero o da medico ortopedico, Reale Mutua corrisponde la diaria assicurata a partire dal giorno successivo a quello dell'applicazione del gesso certificata da documentazione medica, **fino a 90 giorni per *infortunio*.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

### 3.4 INVALIDITÀ PERMANENTE

Reale Mutua liquida l'indennizzo per *invalidità permanente* se l'invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'*infortunio*.

Il grado di invalidità è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati al punto 6.5.

**Se l'*invalidità permanente* accertata è di grado:**

- ◆ **non superiore al 3% della totale, non viene liquidato alcun indennizzo;**
- ◆ **superiore al 3% della totale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente la *franchigia* di cui sopra;**
- ◆ superiore al 15% della totale, l'indennizzo viene liquidato senza *franchigia*, applicando quindi la percentuale di *invalidità permanente* alla somma assicurata.

Reale Mutua riconosce un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo in caso di *invalidità permanente* stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita. L'*Assicurato* può richiedere l'anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica.

### 3.5 MORTE

Se l'*Assicurato* muore entro due anni dal giorno dell'*infortunio*, Reale Mutua liquida la somma assicurata ai *beneficiari*.

Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la **commorienza del *Contraente* e del *consorte* (purché almeno uno sia *Assicurato*)** l'indennizzo spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 74% viene aumentato del 50% **fino a un indennizzo globale di € 258.300.**

**L'indennizzo non è cumulabile con quello per *invalidità permanente*;** tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per *invalidità permanente*, ma entro due anni dal giorno dell'*infortunio* e in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, Reale Mutua corrisponde ai *beneficiari* la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore.

Se il corpo dell'*Assicurato* non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai *beneficiari* la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se risulta che l'*Assicurato* è vivo dopo che Reale Mutua ha pagato l'indennizzo, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei *beneficiari*, della somma loro pagata. L'*Assicurato* avrà così diritto all'indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

### 3.6 RENDITA VITALIZIA

Se l'*infortunio* determina un'*invalidità permanente* accertata pari o maggiore del 60% della totale, Reale Mutua – mediante una polizza Vita – assicura il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile dell'importo iniziale di € 10.500 lordi annui.

L'effetto della polizza Vita è quello della data di sottoscrizione dell'atto con il quale è stato accertato il grado di invalidità.

Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall'effetto della polizza Vita. La rendita sarà corrisposta fintanto che l'*Assicurato* sarà in vita.

**La rendita è riconosciuta se l'*Assicurato*, al momento dell'*infortunio*, ha compiuto almeno 14 anni di età; se di età inferiore viene corrisposto un indennizzo forfettario di € 15.500.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## COME SI DETERMINA LA SOMMA ASSICURATA

### 4.1 SOMMA ASSICURATA PER PERSONA

**L'importo indicato nel modulo di polizza alle voci "Capitale assicurato" rappresenta quanto assicurato per l'intero nucleo familiare, come risulta dal certificato anagrafico di stato di famiglia** al momento del sinistro.

Al fine di ottenere la somma assicurata per persona i capitali assicurati sono così ripartiti:

- ◆ Diaria per *ricovero*, Diaria per applicazione di apparecchio gessato, *Invalidità permanente*, Rendita vitalizia: in parti uguali tra tutti gli *Assicurati*. Per la Rendita vitalizia, se gli *Assicurati* hanno età inferiore a 14 anni, vale quanto riportato al punto 3.6;
- ◆ Morte: 40% al *Contraente*, 40% al *consorte*, 20% in parti uguali tra gli altri *Assicurati*. Nel caso in cui o il *Contraente* o il *consorte* non fossero assicurati oppure non vi fossero altri *Assicurati*, la relativa somma assicurata è suddivisa in parti uguali tra gli *Assicurati*.

Il capitale assicurato per il Rimborso delle spese di cura è a disposizione del nucleo familiare per ogni anno assicurativo. L'importo della diaria sostitutiva del rimborso, indicato al punto 3.1, è corrisposto per ciascun *Assicurato*.

Le persone non assicurabili (V. punto 5.1) non concorrono nella suddivisione del capitale assicurato, anche se inserite nello stato di famiglia. In caso di sinistro i capitali assicurati verranno ripartiti su quattro persone al massimo anche se il nucleo familiare risulterà composto da più persone, ottenendo così, per ogni *Assicurato*, una somma assicurata maggiore di quanto risulterebbe da una suddivisione puramente matematica. È confermata la ripartizione prevista per il *Contraente* e il *consorte* in caso di morte.

**L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il capitale assicurato.**



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## CHI E COSA NON ASSICURIAMO

### 5.1 PERSONE NON ASSICURABILI

Reale Mutua non assicura le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate; da sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere. La persona cessa di essere assicurata con il loro manifestarsi.

### 5.2 INFORTUNI NON INDENNIZZABILI

Reale Mutua non indennizza gli *infortuni* derivanti:

- ◆ dalla guida di veicoli o natanti a motore se l'*Assicurato* non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l'*Assicurato* abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ◆ dalla pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);
- ◆ dalla partecipazione a gare (e relative prove) con veicoli o natanti a motore;
- ◆ dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci; da stato di ubriachezza accertata;
- ◆ da atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*;
- ◆ da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche.

Reale Mutua non indennizza gli *infortuni* subiti dall'*Assicurato* alla guida di aeromobili o in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

### 6.1 LIMITI DI INDENNIZZO

L'indennizzo è ridotto del 50% qualora l'*infortunio* si verifichi:

- 6.1.1 durante lo svolgimento dell'attività professionale, nelle seguenti circostanze:
- ◆ custodia o trasporto di esplosivi o materie tossiche;
  - ◆ lavoro su impalcature, ponti, tetti; in pozzi e gallerie;
  - ◆ pratica di sport;
- 6.1.2 durante la pratica, a titolo dilettantistico, di:
- alpinismo o sci-alpinismo senza accompagnamento di guida o portatore patentato, atletica pesante, equitazione, guidò-slitte (bob), immersioni con autorespiratore, lotta nelle varie forme, pugilato, salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, sci su ghiacciaio fuori pista senza accompagnamento di guida/portatore/maestro di sci patentato, slittino (skeleton), speleologia;
- 6.1.3 durante la partecipazione, a titolo dilettantistico, a gare organizzate o svolte sotto l'egida delle competenti Federazioni di: baseball, calcio, ciclismo, football americano, hockey, polo, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pentathlon moderno, rugby, sci a livello regionale organizzate da sci club, sport su ghiaccio, velocità su pattini a rotelle, skate-board.

### 6.2 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO

**La denuncia deve contenere** la descrizione dell'*infortunio*, l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché la comunicazione dell'esistenza di altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio; **essa deve essere corredata dal certificato medico** contenente la prognosi circa la ripresa – anche parziale – dell'attività lavorativa da parte dell'*Assicurato* **nonché da un certificato anagrafico aggiornato di stato di famiglia; in caso di ricovero deve essere corredata da copia della cartella clinica completa.**

**La denuncia deve essere trasmessa**, con avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua nel più breve tempo possibile. Successivamente **l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

L'accertamento dei postumi di *invalidità permanente* deve essere effettuato in Italia. **Per ottenere il rimborso delle spese di cura l'Assicurato deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica.** La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione privata, detti originali possono essere sostituiti da copie con l'attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall'assicuratore privato.

**L'Assicurato deve consentire alla visita dei medici di Reale Mutua e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari** sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

### **6.3 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ**

**Reale Mutua corrisponde l'indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio* che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infortunio* medesimo.**

**Se al momento dell'*infortunio* l'Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.**

**In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valutazione del grado di *invalidità permanente* le percentuali previste verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**

### **6.4 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI**

**In caso di divergenza sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di *invalidità permanente* o sulla pertinenza delle spese di cura si potrà procedere, mediante accordo tra l'Assicurato e Reale Mutua in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dall'Assicurato e da Reale Mutua e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.**

## 6.5 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.

L'indennizzo verrà corrisposto in Italia.

**Il diritto all'indennizzo per *invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a *beneficiari*, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore – per cause indipendenti dalle lesioni subite – prima che l'indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai *beneficiari* l'importo già concordato, offerto ovvero – se oggettivamente determinabile – offribile all'Assicurato, in base alle condizioni di polizza.**

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro USA.

Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.

**Le spese per i certificati restano a carico dell'Assicurato.**

Il grado di *invalidità permanente* è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

	<b>Destro</b>	<b>Sinistro</b>
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
◆ un arto superiore	70%	60%
◆ una mano o un avambraccio	60%	50%
◆ un pollice	18%	16%
◆ un indice	14%	12%
◆ un medio	8%	6%

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

◆ un anulare	8%	6%
◆ un mignolo	12%	10%
◆ una falange ungueale del pollice	9%	8%
◆ una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	

Anchilosi:

◆ della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
◆ del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
◆ del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10%	8%

Paralisi completa:

◆ del nervo radiale	35%	30%
◆ del nervo ulnare	20%	17%

Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:

◆ al di sopra della metà della coscia	70%
◆ al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
◆ al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
◆ un piede	40%
◆ ambedue i piedi	100%
◆ un alluce	5%
◆ un altro dito del piede	1%
◆ la falange ungueale dell'alluce	2,5%

Anchilosi:

◆ dell'anca in posizione favorevole	35%
◆ del ginocchio in estensione	25%
◆ della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
◆ della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastraglica	15%

Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15%

Esiti di frattura di una costa con callo deforme 1%

Esiti di frattura somatica amielica con deformazione a cuneo di:

◆ una vertebra cervicale	12%
◆ una vertebra dorsale	5%

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

◆ 12° dorsale	10%
◆ una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo-cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro con callo deforme	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	
◆ un occhio	25%
◆ ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di:	
◆ un orecchio	10%
◆ ambedue gli orecchi	40%
Stenosi nasale assoluta:	
◆ monolaterale	4%
◆ bilaterale	10%
Perdita anatomica:	
◆ di un rene	15%
◆ della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
Afonia (perdita totale della voce; la perdita parziale della voce non è indennizzabile)	30%

Relativamente agli esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille e del bicipite brachiale Reale Mutua, derogando ai criteri di indennizzabilità per la sola garanzia *Invalidità Permanente*, riconosce un grado di invalidità pari al 3%, senza applicazione della prevista *franchigia*.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nel caso in cui l'*invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

## **6.6 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

Qualora l'*infortunio* subito dall'*Assicurato* sia imputabile a responsabilità di terzi, Reale Mutua rinuncia a dare corso all'azione di rivalsa prevista dall'art. 1916 del Codice Civile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## LIMITAZIONI CHE PUÒ SCEGLIERE IL CONTRAENTE E CHE DETERMINANO UNA RIDUZIONE DEL PREMIO

Le scelte devono risultare nel *modulo di polizza*

### 7.1 INFORTUNI SUBITI A CAUSA DI CIRCOLAZIONE

Il *Contraente* può limitare la garanzia prevista al punto 2.1 agli *infortun*i subiti a causa di circolazione, nei termini di seguito riportati.

Reale Mutua assicura il *Contraente* e i suoi familiari che risultano iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia al momento del sinistro, **esclusivamente contro gli *infortun*i subiti a causa di circolazione, in qualità di:**

◆ **conducenti, non a titolo professionale, di autovetture ad uso privato, autoveicoli** di peso a pieno carico fino a 35 quintali, **motoveicoli** (motocarri e motocicli), **ciclomotori**.

La garanzia opera per gli *infortun*i verificatisi durante e in conseguenza della circolazione nonché per gli *infortun*i occorsi durante la riparazione del mezzo e le relative operazioni di controllo, rese necessarie per riprendere la marcia;

◆ **conducenti di natanti** da diporto a motore, in conseguenza di incidenti di navigazione occorsi al natante medesimo;

◆ **trasportati su autovetture e motoveicoli privati** (motocarri e motocicli) abilitati al trasporto di persone, durante la circolazione e in conseguenza della circolazione;

◆ **trasportati su mezzi pubblici di locomozione (aeromobili compresi), funivie, seggiovie, natanti da diporto**, in conseguenza di incidente di circolazione o di navigazione occorso al mezzo;

◆ **ciclisti**, in conseguenza di urto o collisione con altro veicolo;

◆ **pedoni**, in conseguenza di investimento da parte di veicoli.

Le restanti condizioni di polizza si intendono richiamate e confermate.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## 7.2 COMBINAZIONI DI GARANZIE

Il *Contraente* può limitare le prestazioni riportate al capitolo “COSA ASSICURIAMO” scegliendo di beneficiare di una sola tra le seguenti combinazioni:

Combinazioni	3.1 Rimborso spese di cura	3.2 Diaria per ricovero	3.3 Diaria per applicazione app. gessato	3.4 Invalidità permanente	3.5 Morte	3.6 Rendita vitalizia
72.1	●	●	●	●	●	●
72.2	●	○	●	●	●	●
72.3	●	●	●	○	○	●
72.4	●	○	○	●	●	●
72.5	○	●	●	●	●	●
72.6	○	●	●	○	○	●
72.7	○	●	○	●	●	●

Garanzia prevista ●

Garanzia non prevista ○

Garanzia opzionale ●







S E R V I Z I O

Buongiorno Reale



Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

[buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it)

**Il tuo Agente e Buongiorno Reale:  
e non sei mai solo**

Per ulteriori informazioni:

Mod. 5213 INF 10/97 - rist. 10/09

**SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111  
fax +39 0114 350 966 - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018  
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione  
Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi